

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 17-2508

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di rinnovo del Programma d'Azione Nitrati. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha avviato le procedure di modifica del Programma d'Azione Nitrati che è parte integrante del regolamento regionale 10/R/2007, secondo quanto previsto dalla direttiva nitrati 91/676/CEE, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dal d.m. 7 aprile 2006, dalla l.r. 61/2000,

la proposta di modifica è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità disciplinate dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008;

la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, è tenuta ad esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale del Programma – avvalendosi del proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, formato dalle direzioni regionali interessate dal Programma (Ambiente - Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Agricoltura - Opere pubbliche, Difesa del suolo, economia montana e foreste - Attività produttive – Con il supporto dell'Arpa Piemonte) e dal Nucleo Centrale (Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate);

la responsabilità del procedimento amministrativo VAS, trattandosi di piano di rilevanza regionale, è incardinata presso il Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente;

in data 15 ottobre 2010, con nota prot. n. 35250DB10/08, i soggetti con competenza ambientale individuati sono stati invitati ad esprimersi per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale;

sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, la Regione Piemonte ha elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in corso di elaborazione;

ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati di Programma, il Rapporto Ambientale e relativa sintesi non tecnica sono stati pubblicati sul sito della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 16 dicembre 2010;

Considerato che:

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 è stata recepita dal d.lgs. 152/1999, poi trasfuso nel d.lgs. 152/06, che ha demandato alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue, nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili

da nitrati di origine agricola, sulla base dei principi - criteri e norme tecniche generali - stabili da un apposito decreto, il d.m. 7 aprile 2006.

L'applicazione della Direttiva Nitrati in Piemonte ha avuto inizio nel 2002, con il D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n° 9/R "Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione", che ha disposto sia la prima designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola sul territorio regionale, sia il relativo Programma d'azione.

Lo stesso regolamento è servito altresì a rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia dell'8 novembre 2001, a conclusione della procedura di infrazione avviata il 25 aprile 1997 che condannava l'Italia per la mancata applicazione della Direttiva Nitrati.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA), approvato in data 13 marzo 2007 con D.C.R. n. 117-10731, oltre a recepire integralmente la designazione di cui al Regolamento 9/R/2002, ha previsto la designazione come Zone Vulnerabili da nitrati dei territori ricompresi nelle Fasce A e B dei fiumi piemontesi, definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Lo stesso PTA conteneva anche la nuova metodologia per una ulteriore estensione delle zone vulnerabili da nitrati, relativamente alle aree che presentavano caratteristiche di vulnerabilità specifica ai nitrati nei confronti delle acque sotterranee, nonostante lo stato della risorsa sotterranea non risultasse ancora compromesso ai sensi della Direttiva Nitrati.

L'applicazione della metodologia si è concretizzata nel regolamento regionale 29 dicembre 2007, n. 12/R .

L'Italia ha presentato il 29 settembre 2009 alla DG Ambiente una richiesta di deroga al vincolo dell'apporto massimo di azoto di origine zootecnica in ZVN per i territori ricadenti nel bacino padano-veneto-friulano, ai sensi del paragrafo 2b dell'Allegato III della direttiva nitrati.

Le modifiche del Programma d'azione (PdA) e l'assoggettamento delle stesse alla procedura di VAS segue le specifiche richieste da parte della DG Ambiente al fine di rendere allineati tra loro i Programmi d'azione delle regioni del bacino padano-veneto-friulano nell'ambito della richiesta di deroga.

La valutazione ambientale strategica viene intesa quale valutazione del combinato disposto delle modifiche al programma d'azione, di cui al regolamento 10/R/2007, applicato ai territori designati come ZVN dai regolamenti 9/R/2002 e 12/R/2007 e dal PTA:

- le zone designate dal regolamento regionale 23 ottobre 2002, n°9/R, così come parzialmente modificate dal regolamento regionale 15 marzo 2004, n° 2/R;
- le Fasce fluviali A e B, così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e designate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte;
- le zone di ultima designazione di cui al regolamento regionale del 28 dicembre 2007, n° 12/R.

Il regolamento regionale 17 dicembre 2010, n°20/R/2010 ha temporaneamente modificato, esclusivamente per la stagione autunno-invernale 2010-2011, le modalità di sospensione dei periodi di divieto alla distribuzione di cui agli articoli 8 e 25 del regolamento regionale 10/R/2007.

Con la nota n. 5816/DB1104 del 4 marzo 2011 a firma dell'Assessore all'Agricoltura è stato previsto di reintrodurre il periodo di divieto alla distribuzione di cui agli articoli 8 e 25 del regolamento regionale 10/R/2007, temporaneamente sospeso per la stagione autunno-invernale 2010-2011 dal regolamento 20/R/2010.

Le attività di concertazione sia a scala nazionale che in sede comunitaria relative alla richiesta di deroga avanzata dall'Italia hanno comportato una dilatazione dei tempi previsti inizialmente per l'espressione del presente Parere Motivato.

L'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali e ha fornito indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Programma, al fine di prevenire e mitigare i potenziali effetti negativi sull'ambiente o valorizzare gli effetti positivi attesi.

Preso atto:

dei contenuti della proposta di Programma comprensiva del Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non Tecnica;

degli esiti dell'istruttoria regionale condotta dall'Organo Tecnico Regionale per la VAS, contenuti nella Relazione Istruttoria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni sul sito web della Regione Piemonte;

degli esiti delle consultazioni del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale.

Visto:

la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

la direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) avente l'obiettivo generale di proteggere, migliorare e ripristinare la qualità di tutte le acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;

la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte seconda;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 "d.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi".

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato sulle **modifiche al Programma d'Azione Nitrati** (di seguito programma) ai sensi dell'articolo 15 c. 1 del d. lgs 152/2006;
- di formulare una valutazione positiva riguardo gli effetti sull'ambiente e l'integrazione ambientale del programma sulla base degli esiti delle consultazioni e dell'istruttoria tecnica svolta dall'Organo Tecnico Regionale contenuta nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante (allegato A);
- di formulare le indicazioni e raccomandazioni di seguito elencate ai fini della sostenibilità ambientale del programma:
 - inserire nel Regolamento 10/R/2007 le indicazioni riportate nel paragrafo 4 dell'allegato A "*Osservazioni sui contenuti del piano*" in merito ai criteri generali di utilizzazione agronomica, alle prescrizioni per l'accesso alla deroga e alla ridefinizione dei periodi di divieto;
 - esplicitare, sulla base degli obiettivi del Programma, il percorso di programmazione degli interventi in relazione agli articoli del regolamento 10/R/2007, anche al fine di identificare in maniera appropriata gli indicatori da utilizzare nel piano di monitoraggio;
 - approfondire i potenziali impatti, positivi o negativi, che possono verificarsi su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000 ricadenti all'interno di ZVN, con particolare riferimento a quelli riportati nella Tabella 1 dell'allegato A: *Siti della rete Natura 2000 coinvolti* del paragrafo "*Valutazione d'incidenza*";
 - prevedere interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio delle opere di stoccaggio, soprattutto in termini di indirizzi tecnico - operativi per la realizzazione delle strutture e delle opere di attenuazione degli impatti delle stesse;
 - definire misure per il monitoraggio che risultino fortemente ancorate ai risultati delle attività di valutazione, così come indicato al paragrafo 6 dell'allegato A "*Osservazioni al piano di monitoraggio*".
- di richiedere che delle indicazioni e raccomandazioni fornite si tenga conto, ai sensi dell'articolo 15 c. 2 del d. lgs 152/2006, in sede di predisposizione del testo definitivo del programma;
- di richiedere che sia dato riscontro nella prevista dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 c. 1 lett.b) del d. lgs 152/2006, oltre che alle indicazioni e raccomandazioni sopra elencate, anche alle osservazioni generali contenute nella relazione tecnica allegata (ad esempio rispetto al comparto turistico);
- di trasmettere al Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche - Direzione Agricoltura e al Settore Tutela Ambientale delle Acque - Direzione Ambiente il presente parere per il seguito di competenza;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di modifica del Programma d'Azione Nitrati.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'OTR

1 PREMESSA	2
2 IL PROCESSO DI VAS	2
3 LE MODIFICHE AL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI DELLA REGIONE PIEMONTE.....	3
4 OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL PIANO	3
5 OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE	4
5.1 Analisi di coerenza esterna e interna	4
5.2 Valutazione d'incidenza.....	4
5.3 Analisi paesaggistica.....	6
6 OSSERVAZIONI SUL PIANO DI MONITORAGGIO	6
6.1 Indicatori relativi alla qualità dell'aria	8
6.2 Indicatori relativi alla qualità delle acque.....	8
6.3 Altri indicatori.....	8
7 INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI	9

1 PREMESSA

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale delle modifiche al Programma d'Azione Nitrati (di seguito Programma) della Regione Piemonte.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di Valutazione", disciplinato dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 (DGR VAS) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006.

Secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS, l'Organo Tecnico Regionale, costituito per la valutazione ambientale del Programma, è formato dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), struttura responsabile di procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate dal programma: Ambiente - Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Agricoltura - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Attività produttive – Sanità- con il supporto dell'Arpa Piemonte.

L'Organo tecnico, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del Mare, della provincia di Cuneo, di Arpa Piemonte, delle Direzioni della Regione Piemonte facenti parte dell'Organo Tecnico.

2 IL PROCESSO DI VAS

L'applicazione della Direttiva Nitrati in Piemonte ha avuto inizio nel 2002, con il D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n° 9/R "Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione", che ha disposto sia la prima designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola sul territorio regionale, sia il relativo Programma d'azione.

Le modifiche del Programma d'azione (PdA) e l'assoggettamento alla procedura di VAS seguono le specifiche richieste venute da parte della DG Ambiente al fine di rendere allineati tra loro i Programmi d'azione delle regioni del bacino padano-veneto-friulano nell'ambito della richiesta di deroga.

La valutazione ambientale strategica viene intesa, quindi, quale valutazione del combinato disposto delle modifiche al programma d'azione, di cui al regolamento 10/R/2007, applicato ai territori designati come ZVN dai regolamenti 9/R/2002 e 12/R/2007 e dal PTA che sono:

- le zone designate dal regolamento regionale 23 ottobre 2002, n° 9/R, così come parzialmente modificate dal regolamento regionale 15 marzo 2004, n° 2/R;
- le Fasce fluviali A e B, così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e designate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte;
- le zone di ultima designazione di cui al regolamento regionale del 28 dicembre 2007, n° 12/R.

Nell'ambito del procedimento di valutazione si sono svolte le attività di consultazione richieste dalla procedura di VAS. Tali attività hanno coinvolto in fase di specificazione i soggetti competenti in materia ambientale e in fase di valutazione il pubblico e i settori di pubblico interessato. Tali passi procedurali costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale garantendone efficacia e validità.

In data 15 ottobre 2010, con nota prot. n. 35250DB10/08, la Regione Piemonte ha invitato i soggetti con competenza ambientale individuati ad esprimersi per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, la Regione Piemonte ha elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in corso di elaborazione.

Ai fini della partecipazione la Regione Piemonte ha messo a disposizione del pubblico gli elaborati della proposta di Piano presso i propri uffici di deposito progetti per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 16 dicembre 2010, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La proposta di Piano, il Rapporto ambientale correlato, la Sintesi non tecnica sono stati inoltre pubblicati sul sito internet della direzione Agricoltura della regione Piemonte .

La pubblicazione ha dato avvio anche alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico. Questa fase del processo è terminata il 16 febbraio 2011.

3 LE MODIFICHE AL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI DELLA REGIONE PIEMONTE

L'oggetto della valutazione, comprende le modifiche al PdA derivanti da specifiche richieste della competente DG ambiente al fine di rendere allineati tra loro i Programmi d'azione delle regioni padane - venete e dalla richiesta di deroga avanzata dalle regioni. Si riportano di seguito le modifiche apportate agli articoli del regolamento:

Art. 22 – Introduzione di un vincolo all'utilizzo agronomico del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati sui terreni con pendenze superiori al 20 per cento. Tale modifica, prevista in un quadro di uniformazione delle normative regionali vigenti, ha come obiettivo limitare gli interventi di fertilizzazione con materiali palabili negli ambienti acclivi, a maggior rischio di ruscellamento dell'azoto di origine zootecnica.

Art. 23 – Eliminazione della possibilità per le Province di introdurre deroghe all'utilizzo agronomico del liquame sulle superfici con pendenze comprese tra il 20 e il 25 per cento. Tale modifica si rende necessaria per coerenza con quanto previsto dall'art. 22 modificato.

Art. 26 – Introduzione della possibilità di derogare al vincolo dei 170 kg/ha annui di azoto di origine zootecnica ai sensi dell'articolo 9 e del paragrafo 2b dell'allegato III della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, secondo precisi criteri e condizioni che saranno oggetto di una specifica Delibera della Giunta regionale. Tale modifica permette di introdurre in futuro lo scenario "deroga"(cfr. cap. 5.3) qualora questa venisse concessa da parte della Commissione europea.

Art. 26 – Imposizione di vincoli standard all'apporto massimo di azoto efficiente per coltura, validi per tutte le aziende ricadenti in ZVN. Tale modifica, prevista in un quadro di uniformazione delle normative regionali vigenti, limita gli interventi di fertilizzazione sia organica che minerale anche nelle aziende non tenute alla redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica.

Allegato V – Imposizione di vincoli standard all'apporto massimo di azoto efficiente per coltura, per tutte le aziende ricadenti in ZVN. Tale modifica si rende necessaria per coerenza con quanto previsto dall'art. 26 modificato: l'Allegato V riporta infatti i valori tabellari per coltura e le norme per l'applicazione di tale vincolo.

4 OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL PIANO

Per quanto concerne i contenuti specifici e gli strumenti di programmazione oggetto del procedimento di valutazione in analisi, si riporta di seguito la sintesi delle osservazioni pervenute finalizzate a valutare l'opportunità di:

- limitare l'accesso alla deroga per i terreni concessi in asservimento consentendone l'applicazione ai soli terreni costituenti SAU;
- integrare la definizione di utilizzazione agronomica, riportata nel Regolamento 10/R/2007, dettagliando in modo puntuale le operazioni che rientrano, ovvero che non rientrano, in detta definizione (ad esempio, in presenza di una coltura nevoosa di copertura, di uno strato di suolo gelato, in riferimento al periodo dell'anno solare da considerare in funzione della coltura e delle pratiche agronomiche), nel rispetto comunque della normativa nazionale vigente;
- introdurre, nell'ambito dell'articolo 4, il principio secondo cui il PUA deve essere *preventivo* rispetto alle operazioni di utilizzo agronomico degli effluenti e, pertanto, presentato entro una determinata scadenza all'inizio dell'anno solare (ad esempio entro il 1° marzo, come stabilito dal PdA dell'Emilia-Romagna);

Tra i pareri inviati sono state, inoltre, fornite proposte in merito alla necessità di ridefinire la formulazione dei periodi di divieto considerando:

- il maggiore rischio ambientale rappresentato dagli apporti di effluenti zootecnici nel periodo tardo-autunnale (soprattutto su terreni nudi);
- la presenza o meno di una coltura di copertura;
- i noti intendimenti - relativi all'introduzione di alcuni periodi minimi di divieto di spandimento degli effluenti zootecnici palabili - ancora in discussione nell'ambito della predisposizione del provvedimento di revisione del D.M. 07/04/2006.

5 OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Si riportano di seguito le osservazioni pervenute in merito ai contenuti dei documenti di valutazione predisposti per il PdA Nitrati della Regione Piemonte.

5.1 Analisi di coerenza esterna e interna

Per quanto riguarda l'analisi della coerenza esterna, pare opportuno evidenziare che non vengono identificati gli obiettivi del piano, ma a questi sono sostituite le azioni (intese come articoli del regolamento 10/R 2007). Sebbene gli articoli del regolamento e quindi le azioni di piano derivino senza dubbio da obiettivi che il pianificatore si è dato, sarebbe opportuno esplicitare tale passaggio in modo da rendere più facilmente leggibile il percorso fatto nella programmazione. Identica obiezione vale per l'analisi di coerenza interna, in cui gli articoli del regolamento 10/R vengono confrontati tra loro in una matrice ottenendo così uno schema di difficile lettura per la mancanza di informazioni, tutte sottintese all'interno dei vari articoli del regolamento.

Rispetto a quanto richiesto nella fase di specificazione dei contenuti, non si evince chiaramente quali siano gli obiettivi del piano specifici e ambientali. Ad esempio, nel capitolo della coerenza esterna si deducono da strumenti esistenti 33 obiettivi, i quali vengono poi utilizzati per tale analisi di coerenza. Non viene esplicitato se siano questi gli obiettivi del piano, e soprattutto nel capitolo del monitoraggio vengono utilizzati solamente tre obiettivi di sostenibilità, per la definizione dei rispettivi indicatori. Non è chiaro se tali obiettivi siano desunti dall'elenco precedente, e perché siano stati utilizzati solamente quei tre obiettivi rispetto a tutti gli altri elencati.

5.2 Valutazione d'incidenza

La Valutazione d'Incidenza presentata nel Rapporto Ambientale si pone l'obiettivo di analizzare i potenziali effetti derivanti dall'applicazione dello scenario "deroga" relativamente ad un maggiore apporto di azoto organico all'interno delle ZVN nei siti della Rete Natura 2000. Si rileva che il documento si limita ad elencare i SIC e le ZPS che ricadono all'interno dei confini delle ZVN, proponendo di delegare l'effettiva analisi dell'incidenza ai Piani di Utilizzazione Agronomica che ciascuna azienda agricola, che intenderà aderire alla deroga, dovrà predisporre nell'ambito della

specifica procedura amministrativa. Sia da un punto di vista procedurale che tecnico si ritiene che tale proposta sia di difficile applicazione, in quanto si investirebbe le singole aziende di un onere eccessivo,.

Pertanto si evidenzia che, allo stato attuale della procedura, è assente un adeguato studio relativo ai potenziali impatti, positivi o negativi, che possono verificarsi su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000 ricadenti all'interno di ZVN. In particolare sarebbe stato necessario un approfondimento degli effetti sulle aree umide, e conseguentemente sugli habitat e sulle specie particolarmente sensibili ad essi collegati, nonché su ulteriori habitat che possono essere oggetto di apporto di azoto organico, quale ad esempio "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) (cod. 6510)".

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ai fini dell'approvazione definitiva, si richiede di approfondire la Valutazione d'Incidenza relativa al maggior apporto di azoto organico all'interno delle ZVN previsto dallo scenario "deroga" nelle "Modifiche al Programma d'Azione di obbligatoria applicazione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Regolamento 10/R)" con particolare riferimento ai siti Natura 2000 riportati nella seguente tabella:

Nome Sito	Codice	
Stupinigi	IT1110004	SIC
Stura di Lanzo	IT1110014	SIC
Confluenza Po - Pellice	IT1110015	SIC
Confluenza Po - Maira	IT1110016	SIC
Confluenza Po - Orco - Malone	IT1110018	SIC coincidente con ZPS
Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)	IT1110019	SIC coincidente con ZPS
Lago di Viverone	IT1110020	SIC coincidente con ZPS
Laghi di Ivrea	IT1110021	SIC
Lanca di San Michele	IT1110024	SIC coincidente con ZPS
Po morto di Carignano	IT1110025	SIC coincidente con ZPS
Stagni di Poirino – Favari	IT1110035	SIC
Lago di Candia	IT1110036	SIC coincidente con ZPS
Mulino Vecchio (Fascia Fluviale del Po)	IT1110050	SIC
Stagno interrato di Settimo Rottaro	IT1110062	SIC
Boschi e paludi di Bellavista	IT1110063	SIC
Palude di Romano Canadese	IT1110064	SIC
Garzaia di Carisio	IT1120005	SIC coincidente con ZPS
Lame del Sesia e Isolone di Oldenico	IT1120010	SIC coincidente con ZPS
Isolotto del Ritano (Dora Baltea)	IT1120013	SIC coincidente con ZPS
Valle del Ticino	IT1150001	SIC coincidente con ZPS
Agogna Morta (Borgolavezzaro)	IT1150005	SIC
Baraggia di Bellinzago	IT1150008	SIC
Oasi di Crava Morozzo	IT1160003	SIC coincidente con ZPS
Confluenza Po-Bronda	IT1160009	SIC
Bosco del Merlino	IT1160010	SIC
Confluenza Po – Varaita	IT1160013	SIC
Stagni di Belangero (Asti)	IT1170003	SIC
Torrente Orba	IT1180002	SIC coincidente con ZPS
Greto dello Scrivia	IT1180004	SIC coincidente con ZPS
Meisino (confluenza Po - Stura)	IT1110070	ZPS
Lama del Badiotto e garzaia della Brarola	IT1120025	SIC coincidente con ZPS
Fiume Toce	IT1140017	ZPS
Fiume Tanaro e Stagni di Neive	IT1160054	ZPS che contiene totalmente SIC (area SIC<area ZPS)
Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura	IT1160059	ZPS che contiene totalmente SIC (area SIC<area ZPS)
Altopiano di Bainale	IT1160060	SIC coincidente con ZPS
Fiume Po - tratto vercellese alessandrino	IT1180028	ZPS

Tabella 1: Siti della rete Natura 2000 coinvolti

L'analisi della potenziale incidenza su tali siti e la compatibilità del Programma d'Azione con i relativi obiettivi di conservazione, dovranno essere svolte sulla base dei seguenti parametri:

- presenza di habitat oggetto di apporto di azoto di origine zootecnica;
- proporzione tra la superficie oggetto di apporto di azoto e la superficie totale del sito;
- presenza di aree umide;
- presenza di habitat e/o specie particolarmente sensibili ai nitrati, per le quali è necessaria una tutela rigorosa.

5.3 Analisi paesaggistica

In relazione alle tematiche del paesaggio, è stata verificata con strumenti cartografici la ricaduta degli areali corrispondenti alle zone vulnerabili da nitrati rispetto alla cartografia del piano paesaggistico, sia in relazione alla Tavola P2 "Beni Paesaggistici", sia alla tavola P4 "Componenti paesaggistiche – Quadro di unione". Inoltre, vista la cartografia inserita nel documento di scoping, sono state verificate le ricadute della localizzazione delle ZVN anche in riferimento alle aree Unesco e alle aree di Candidatura Unesco. Secondo quanto si legge nel Rapporto Ambientale, alla luce di quanto evidenziato dalla cartografia in merito agli ambiti di pregio paesaggistico interferiti dalle ZVN, il documento stesso riconosce la necessità di valutare le forme più idonee di mitigazione delle infrastrutture mediante l'analisi delle possibili ricadute in tema di paesaggio e territorio, ed individuando nel contempo alternative indirizzate al contenimento degli impatti, senza definire tuttavia indirizzi precisi al riguardo.

In particolare, riguardo agli ambiti territoriali maggiormente coinvolti, cioè le aree rurali di pianura, in fase di specificazione si richiedeva di verificare nella predisposizione del R.A., la coerenza tra il programma stesso e gli artt. 19 "Aree rurali di elevata biopermeabilità" e 20 "Aree di elevato interesse agronomico" del PPR, nonché riguardo ai contenuti e alle previsioni normative del PTR, adottato con DGR n. 16-10273 del 16.12.2008, all'art 24 "Le aree agricole" e seguenti. Ciò al fine di poter fornire indirizzi normativi di attenzione (soluzioni progettuali, mitigazioni) per ambiti di rilevante interesse paesaggistico. In merito alle strutture di stoccaggio, si richiedeva che il R.A. fornisse indicazioni, da perfezionare nell'apparato normativo del Programma stesso, sulle modalità di realizzazione e sulle forme di mitigazione delle strutture in questione, valutandone le ricadute ambientali e paesaggistiche determinate e individuando, nel contempo, alternative indirizzate al contenimento degli impatti. Riguardo a tali indicazioni non è stato dato riscontro.

Si rinnova, quindi, quanto già richiesto riguardo alla necessità di prevedere interventi di mitigazione delle opere di stoccaggio, soprattutto in termini di indirizzi tecnico - operativi circa le modalità di realizzazione delle strutture e delle misure di mitigazione delle stesse.

6 OSSERVAZIONI SUL PIANO DI MONITORAGGIO

E' opportuno evidenziare che il documento inerente il Programma di monitoraggio deve essere scorponabile dal Rapporto ambientale, in quanto deve essere pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio, infatti, devono essere rese pubbliche nelle successive fasi del processo di VAS, anche attraverso la pubblicazione insieme al PdA, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

Il Programma di monitoraggio dovrà accompagnare il PdA in fase attuativa, al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati. Tale controllo è finalizzato all'individuazione di possibili misure correttive.

L'art.18 del D.lgs.128/10, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, dispone che il monitoraggio sia effettuato dall'Autorità Proponente (Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche - Direzione Agricoltura e Settore Tutela Ambientale delle Acque - Direzione Ambiente) in collaborazione dell'Autorità Competente (Direzione Ambiente), le quali possono avvalersi dell'aiuto delle agenzie

ambientali e che devono essere individuate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Pare opportuno sottolineare che la definizione di un programma di monitoraggio non si conclude con l'individuazione di un set di indicatori specifici finalizzati a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati, ma si concretizza con la definizione di un piano di lavoro indirizzato ad individuare soggetti responsabili, compiti e tempi relativi alle varie azioni da intraprendere per il programma di monitoraggio.

A tal fine, il Dlgs 152/2006 e s.m.i. prescrive la necessità di definire le misure per il monitoraggio (fortemente ancorate ai risultati delle attività di valutazione), con particolare riferimento alle responsabilità, alla sussistenza delle risorse necessarie, alle modalità di svolgimento, alla comunicazione dei risultati, etc.

Le principali azioni da intraprendere per una corretta definizione del programma di monitoraggio riguardano essenzialmente:

- **l'individuazione delle fonti** principali che saranno utilizzate per la raccolta delle informazioni ambientali;
- **la raccolta dei dati** ed estrazione delle informazioni dalle fonti
- **l'individuazione degli indicatori** per monitorare gli effetti ambientali;
- **la redazione** dei report tecnici di monitoraggio

Per quanto riguarda l'individuazione degli indicatori dovrà essere posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- per gli indicatori di tipo prestazionale (gli indicatori che controllano che le azioni di piano raggiungano gli obiettivi) sarebbe utile una tabella riassuntiva che metta in relazione l'indicatore con l'azione monitorata.
- di ogni indicatore deve essere chiaramente esplicitata l'unità di misura.
- gli indicatori devono essere sensibili alle azioni di Piano, e quindi essere in grado di evidenziare le ricadute ambientali derivanti dalla variazione delle azioni.

Ai fini dell'integrazione e non duplicazione dei sistemi di rilevazione per gli indicatori, così come indicato anche nella direttiva 2001/42/CE, si evidenzia la possibilità di utilizzare dati di monitoraggio derivati da strumenti di pianificazione e programmazione già in essere, affini per tipologie d'impatto e finalità specifiche. Tra questi particolare importanza riveste il Programma di Sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013, che prevede al suo interno un sistema di monitoraggio obbligatorio (Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione) del quale è possibile utilizzare alcuni degli indicatori per la stima della quantità di nitrati nel suolo e nelle acque. In particolare si richiamano gli indicatori n. 20 - Bilancio lordo dei nutrienti (finalizzato ad individuare le potenziali aree dove la presenza dei nutrienti costituisce un danno per l'ambiente) e 21 - Inquinamento da nitrati e pesticidi (che rappresenta l'andamento tendenziale di lungo periodo della concentrazione nelle acque, al fine di poter valutare l'impatto delle attività agricole sulle stesse). Entrambi gli indicatori vengono raccolti dalla Direzione Agricoltura ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione imposti dalla Commissione Europea, e sono elaborati in accordo con la metodologia di monitoraggio costituita dal progetto IRENA¹ (Indicator Reporting on the Integration of ENvironmental Concerns into Agriculture Policy), che ha costituito una serie di 35 indicatori agroalimentari individuati ai sensi delle COM(2000) 20 e COM(2001) 144, sulla base di dati esistenti e misurabili.

Si riportano di seguito alcuni suggerimenti specifici sugli indicatori, suddivisi per tema ambientale di riferimento.

¹ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/documents/

6.1 Indicatori relativi alla qualità dell'aria

Si propone l'adozione dei seguenti indicatori: ammoniaca (NH₃), particolato atmosferico PM10 e composti organici volatili (COV). L'ammoniaca (NH₃) è un composto odorigeno, precursore del particolato atmosferico secondario, tossico a concentrazioni elevate. Il PM10 determina effetti sulla salute, sia di tipo acuto che cronico, ben conosciuti dal mondo scientifico e descritti nello specifico nel Rapporto Ambientale. I COV comprendono al loro interno molte delle molecole odorigene responsabili delle lamentele e dei disagi segnalati dalle popolazioni esposte alle emissioni legate alla zootecnia.

6.2 Indicatori relativi alla qualità delle acque

La presenza di nitrati nelle acque potabili è il principale aspetto da monitorare per quanto riguarda l'impatto sulla salute. Le acque potabili utilizzate dalla popolazione, escludendo le acque minerali in bottiglia, provengono sostanzialmente dalle reti acquedottistiche oppure da pozzi privati.

Di particolare importanza è l'individuazione, all'interno dei Comuni ricadenti in ZVN, della percentuale di popolazione servita dall'acquedotto rispetto a quella che utilizza acqua da pozzi privati. Come indicatore della quantità di nitrati potenzialmente assunta dalle popolazioni servite dalle reti acquedottistiche, si propone di utilizzare la concentrazione di nitrati misurata in specifici punti di utenza di acquedotti. Tali dati sono raccolti annualmente dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL piemontesi e pubblicati on-line dal 2006. Esiste infatti una rete di monitoraggio, SIAN PIEMONTE – ACQUE POTABILI, che raccoglie annualmente diversi dati relativi alla qualità delle acque potabili, tra cui quelli riferiti alle utenze di acquedotti.

Grazie a tale rete è inoltre possibile conoscere l'eventuale presenza, all'interno degli acquedotti, di sistemi di depurazione per i nitrati. In questo modo il dato rilevato all'utenza, confrontato con la presenza o l'assenza di una depurazione delle acque, può fornire ulteriori indicazioni rispetto all'entità della contaminazione della fonte di approvvigionamento dell'acquedotto in una determinata area. Questo indicatore verrebbe preso in considerazione per le aree più critiche per la contaminazione delle falde dai nitrati, ovvero per i Comuni ricadenti nelle ZVN.

Le utenze servite da pozzi privati rappresentano invece una criticità, in quanto per queste non viene realizzata una raccolta di dati sistematica relativa alla qualità delle acque. Una possibile soluzione a questa criticità potrebbe essere la ricerca, all'interno della Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque Sotterranee (RMRAS) di eventuali punti di campionamento coincidenti con pozzi privati ad uso idropotabile nell'ambito delle ZVN. Questi dati potrebbero essere così utilizzati come indicatori di potenziale assunzione dei nitrati da parte della popolazione non servita da acquedotti. Come indicatore si propone inoltre di utilizzare la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, che rappresentano la principale fonte di approvvigionamento idrico a scopo idropotabile.

È stata inoltre valutata la possibilità di utilizzare come indicatori i dati relativi a pozzi privati che servono agriturismi localizzati in ZVN, strutture potenzialmente frequentate da un numero cospicuo di persone; da una ricognizione effettuata presso il SIAN dell'ASL CN1 relativamente al territorio di Savigliano-Fossano -Saluzzo, la maggior parte delle strutture agrituristiche presenti in tale territorio sembra risultare collegata alla rete dell'acquedotto. È da valutare la situazione nel resto del territorio regionale.

6.3 Altri indicatori

Per quanto concerne gli aspetti turistico ricettivi, pare opportuno evidenziare che il PdA potrebbe avere degli effetti negativi sulla qualità del servizio offerto dagli agriturismi presenti nelle aree oggetto di spandimento. Al fine di controllare e mitigare tali impatti, si suggerisce di utilizzare nel piano di monitoraggio le informazioni relative alla presenza di strutture ricettive denominate "agriturismo" nella Regione Piemonte, normate dalla L.R. 38/95 "Disciplina dell'agriturismo". I dati relativi a tali strutture ricettive e ai conseguenti flussi turistici, opportunamente elaborati, sono forniti dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica.

² http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agri_environmental_indicators/documents/

Si rileva inoltre la possibilità di individuare indicatori puntuali di paesaggio che consentano di leggere le trasformazioni prodotte nei contesti agricoli interessati a seguito dell'attuazione del Programma. Si segnalano, quali possibili fonti per gli indicatori, anche le banche dati contenute nei documenti dei Piani territoriale regionale (DGR n. 16-10273 del 16.12.2008 e DGR n. 18-11634 del 22.06.2009) e Paesaggistico regionale (DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009).

7 INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta e con riferimento alle osservazioni pervenute da parte dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, si ritiene che nella elaborazione del programma siano stati tenuti in considerazione gli aspetti ambientali; sia in termini dei possibili effetti sull'ambiente che in termini di obiettivi ambientali da integrare nel programma. Si ritiene tuttavia che ai fini della sostenibilità ambientale del programma sia necessario tenere conto delle seguenti indicazioni e raccomandazioni:

- inserire nel Regolamento 10/R/2007 le indicazioni riportate nel paragrafo 4 "*Osservazioni sui contenuti del piano*" in merito ai criteri generali di utilizzazione agronomica, alle prescrizioni per l'accesso alla deroga e alla ridefinizione dei periodi di divieto;
- esplicitare, sulla base degli obiettivi del Programma, il percorso di programmazione degli interventi in relazione agli articoli del regolamento 10/R/2007, anche al fine di identificare in maniera appropriata gli indicatori da utilizzare nel piano di monitoraggio;
- approfondire i potenziali impatti, positivi o negativi, che possono verificarsi su habitat e specie tutelati dai siti Natura 2000 ricadenti all'interno di ZVN, con particolare riferimento a quelli riportati nella Tabella 1: *Siti della rete Natura 2000 coinvolti* del paragrafo "*Valutazione d'incidenza*";
- prevedere interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio delle opere di stoccaggio, soprattutto in termini di indirizzi tecnico - operativi per la realizzazione delle strutture e delle opere di attenuazione degli impatti delle stesse;
- definire misure per il monitoraggio che risultino fortemente ancorate ai risultati delle attività di valutazione, così come indicato al paragrafo 6 "*Osservazioni sul piano di monitoraggio*";

Si richiama in conclusione la necessità di dare riscontro nella dichiarazione di sintesi, prevista dall'art. 17 c.1 lettera b del d.lgs 152/06, a tutte le indicazioni raccomandazioni e osservazioni generali (ad esempio rispetto al comparto turistico), contenute nella relazione istruttoria.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni:

Agricoltura, Ambiente, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, Politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica.